



**COMUNE DI  
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA  
DI SAVONA**

**VIA S. BOAGNO 11  
17015 - CELLE LIGURE**

**Tel. 019/99801  
Fax 019/993599**

**info@comune.celle.sv.it  
www.comune.celle.sv.it**



SCIA. B& B Rev.01/2015

**Da presentare in triplice copia**

**AL COMUNE DI CELLE LIGURE**  
Servizio Attività Produttive/S.U.A.P.

Protocollo Comune

**OGGETTO: Segnalazione Certificata di inizio attività Bed & breakfast - ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005 n°35 convertito dalla L.n°80/2005,**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... a.....(prov.).....  
residente a.....  
via/piazza.....  
cittadinanza .....  
recapito telefonico n.....Cell n° .....  
fax: ..... email: .....@.....  
codice fiscale.....

**SEGNALA**

di dare inizio all'attività di cui alla **L.R. n°32 del 2014** per l'esercizio dell'attività ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed & Breakfast" in Celle ligure, via/piazza

..... civ.n°.....

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale,

## DICHIARA

di avere la disponibilità dell'unità abitativa ove dimora stabilmente nei periodi di apertura della struttura sita in Celle Ligure Via.....

civ. n°..... a titolo di .....

che per l'attività di B & B verranno utilizzate n°.....camere per un totale posti letto n°.....con n° .....servizi igienici a disposizione degli ospiti;

che le camere posseggono i requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e la superficie minima prevista dalla normativa vigente;

che i servizi igienici posseggono le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa vigente;

che nell'unità abitativa è presente una camera ad uso esclusivo del titolare;

che è garantito il rispetto delle prescrizioni contenute nelle normative vigenti.

che il periodo di attività è compreso tra il giorno ..... ed il giorno.....

( eventuali periodi frazionati non inferiori a 3 giorni devono essere indicati con calendario in allegato)

per un totale di giorni ..... (ai sensi della L.R. n° 2/2008 ,

l'attività a carattere occasionale o saltuario non può essere esercitata per oltre 210 giorni all'anno, anche non consecutivi e con frazionamento in periodi non inferiori a 3 giorni come previsto dall'art.41 del regolamento );

di essere in possesso del nulla osta igienico sanitario rilasciato dalla ASL 2 Savonese in data .....per l'attività di B&B

OVVERO

di essere in possesso dei requisiti igienico sanitari come da relazione asseverata da parte di tecnico abilitato allegata;

di aver presentato, ai fini della somministrazione della prima colazione, Notifica Igienico Sanitaria ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 alla ASL2 Savonese in data

.....

di essere in possesso della classificazione rilasciata dalla Provincia di Savona in data .....

di aver stipulato polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui alla Legge Regionale vigente.

Compagnia Assicurazioni..... con sede in

..... Polizza n° ..... del .....

che l'attività viene svolta in conformità alla normativa in materia di sicurezza e degli impianti;

- di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste, da norme e regolamenti vigenti in materia e di ogni altra prescrizione eventualmente imposta dall'autorità competente.

### DICHIARA inoltre

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n° 773 e successive modificazioni

che nei miei confronti nonché nei confronti dei propri familiari sotto indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.10 della L. 31-5-1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia)

- 1).....  
2) .....  
3) .....

Si allega alla presente:

- copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;  
 copia nulla osta igienico sanitario rilasciato dall'ASL 2 savonese in data .....  
Per l'attività di B&B

**Ovvero**

- dichiarazione asseverata requisiti igienico sanitari per l'attività di B&B da parte di tecnico abilitato;  
 copia Notifica Igienico Sanitaria ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 presentata alla ASL2 savonese in data .....;  
 copia polizza assicurativa n. ....per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti .  
 Attestazioni / Asseverazioni/ elaborati dei tecnici abilitati come di seguito elenca te:

- Rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali, e servizi;
- Documentazione fotografica debitamente localizzata del rilievo planimetrico;
- Certificazione impianti elettrico e adduzione gas;
- .....
- .....
- .....

Celle Ligure ,..... \*Firma leggibile .....

### INFORMATIVA PRIVACY

La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati comunicati saranno trattati secondo principi di correttezza, leicità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti personali.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla richiesta inoltrata e con le modalità di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 196/2003.

Celle Ligure, \_\_\_\_\_

FIRMA PER PRESA VISIONE

\_\_\_\_\_

## note informative per la compilazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) :

Al fine di una corretta presentazione della Comunicazione certificata di Inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90 l'interessato dovrà aver cura di verificare, producendo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le attestazioni e asseverazione dei tecnici e gli elaborati tecnici necessari, oltre a quanto previsto dalla normativa di settore relativo all'attività da esercitare, quali ad esempio, la L.R. 1/2007 (Testo unico commercio - TUC), la L.R. 2/2008 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari) o il R.D n.773/1931 (Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza - TULPS), anche le altre normative applicabili in materia ad esempio di (elenco non esaustivo):

- Igiene (Registrazione CE – autorizzazioni Sanitarie, nulla osta e pareri sanitari)
- Urbanistica, Edilizia, Destinazione d'uso, barriere architettoniche,
- Sicurezza (impianti, prevenzione incendi, prevenzione infortuni, sorvegliabilità ),
- Ambiente ( allacci fognature, smaltimento rifiuti, Inquinamento acustico, emissioni in atmosfera).

La SCIA dovrà pertanto essere presentata, compilata in ogni sua parte e completa di quanto sopra indicato al fine di consentire, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, le verifiche di competenza dell'amministrazione.

L'Ufficio Attività Produttive rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni preventive agli interessati.

Per opportuna informazione si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 19 legge 241/90 e s.m. - degli artt. 11 e 92 TULPS - dell'Art.56 L.R. n.2/2008 e dell'art.18 Regolamento Regionale n. 3 del 23.02.2010.

## **Legge 07/08/1990 n. 241**

### **Art.19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia**

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. **La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.** Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei

procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione <sup>[90]</sup>.

**2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.**

**3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.**

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

*4-bis.* Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

**6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.**

*6-bis.* Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali

---

## **Regio decreto 18/06/1931 n. 773 - TULPS**

**Art. 11** (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione .

**Art. 92** (art. 90 T.U. 1926). - Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

---

## **Legge regionale 07/02/2008 n. 2 – Liguria – Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari.**

### **Art. 56 Segnalazione certificata di inizio attività .**

1. Per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 25, si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione è inviata al Comune ove è ubicata la struttura.

2. Oltre all'attribuzione della classificazione di cui agli articoli 48 e 49, l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) per le strutture ricettive:

1) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

2) dell'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla L. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione delle ditte individuali per le quali l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività e di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario;

3) del nulla osta igienico-sanitario e delle certificazioni relative all'impiantistica e in materia di sicurezza;

4) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all'articolo 42;

b) per le strutture balneari:

1) dei requisiti di cui alla lettera a);

2) della concessione demaniale marittima.

3. Nei casi di voltura del titolare dell'attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione è inviata al Comune ove è ubicato l'esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché nelle comunicazioni è resa nota al Comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. La segnalazione certificata di inizio attività abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la segnalazione consente altresì le attività di spaccio commerciale e di rimessaggio di cui all'articolo 12, comma 2.

6. La segnalazione certificata di inizio attività abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal capo VI della L.R. n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La locazione, anche saltuaria od occasionale, di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, al Comune e alla Provincia ove sono ubicati gli appartamenti.

---

## **Regolamento regionale 23/02/2010 n. 3 - Liguria**

### **Capo V - Bed & breakfast**

#### **Art. 18 Caratteristiche dei bed & breakfast.**

1. Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, nonché i locali comuni, per fornire ospitalità, comprensiva di alloggio e prima colazione, a turisti.

2. I bed & breakfast ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 26, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "B&B".

3. Per camere si intendono gli spazi della struttura ricettiva di bed & breakfast destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo.

4. Le unità abitative sedi dei bed & breakfast sono dotate, di norma, di un unico locale cucina.

5. I titolari dei bed & breakfast in considerazione della specificità della tipologia di ospitalità che viene esercitata nella propria abitazione, sono tenuti a:

a) garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24;

b) consentire agli ospiti l'accesso e la permanenza nella propria abitazione anche in caso di loro assenza;

c) concordare con gli ospiti, nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella "B&B" le modalità di arrivo e partenza;

d) garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto concordato con gli ospiti.

6. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste dalla Legge e dal presente regolamento non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

### **Art. 19**

#### **Superfici delle camere delle strutture ricettive di bed & breakfast.**

1. Le camere devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.

2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiunti, per un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 6 per ogni posto letto. I letti aggiunti nei bed & breakfast classificati al livello 3 "soli" vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nei bed & breakfast classificati 1 e 2 "soli" i letti aggiuntivi possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.

3. Per gli esercizi di bed & breakfast esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 8 e a 12 metri quadrati.

4. Per le strutture di cui al comma 3, classificate ad un "sole", le superfici minime delle camere a uno o due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati.

5. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dal presente regolamento nelle camere è consentita, a richiesta, l'aggiunta temporanea fino a due letti nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di 18 anni.

6. L'accesso alle camere da letto è garantito esclusivamente dai locali comuni o di servizio quali corridoi o disimpegni.